



PROCURA GENERALE

Presso la Corte di Appello di
TORINO

PROCURA GENERALE
TORINO
UFFICIO AFFARI GENERALI

11 FEB 2016

D.P. *Novato*

N° _____ Prot. _____

- BANDO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI A TIROCINIO
FORMATIVO EX ARTICOLO 73 D.L. d.l. 69/2013 (convertito con legge 9
agosto 2013, n. 98, e successive modifiche) -

Prot. 14/2016

Il Procuratore Generale

Visto l'articolo 73 del D.L. 69/2013, convertito in legge 98/2013, che prevede tirocini di formazione della durata di diciotto mesi negli uffici giudiziari per giovani laureati - all'esito di un corso di durata almeno quadriennale - particolarmente meritevoli, che possono svolgersi *«contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione»;*

Rilevato, in particolare, che la predetta disposizione di legge impone che i candidati siano *«in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza); che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età»;*

Visto l'articolo 50 comma 2° del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), che ha inserito nell'articolo 73 del D.L. 69/2013 il comma 11-bis, in base al quale, tra l'altro, *«L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;*

Considerato che il comma 13 già prevedeva che *«Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale»* e il comma 15 che *«L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario»;*

Visto il comma 2° dell'articolo 73 del D.L. 69/2013, in base al quale qualora non sia «possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea»;

Evidenziato che il tirocinio avrà ad oggetto l'attività di assistere e coadiuvare i magistrati che ne fanno richiesta, anche con compiti di studio, con accesso ai fascicoli processuali – eccettuati quelli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio -, partecipazione alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio. In particolare, l'attività concernerà:

- a) la formazione alla gestione di processi. A titolo meramente esemplificativo possono qui richiamarsi: la partecipazione alle udienze pubbliche, l'assistenza nella preparazione ed emissione dei provvedimenti, le ricerche giurisprudenziali e dottrinali, la formazione ed aggiornamento dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, la cura delle banche dati e dei supporti informativi, la formazione e gestione informatica del fascicolo e dell'udienza, l'eventuale collaborazione con la Segreteria, in funzione di collegamento il Magistrato, verificando il contenuto, la completezza e l'ordine del fascicolo, nonché la disponibilità dello stesso da parte del magistrato.
- b) la preparazione dell'udienza, anche civile, consistente: i) nella verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio; ii) nella preparazione delle udienze con il magistrato, studiando i fascicoli e relazionando sul contenuto degli atti e dell'impugnazione, redigendo all'esito della discussione con il magistrato una scheda del procedimento in cui siano compendiate in modo sistematico i principali profili di fatto e diritto inerenti alla controversia, con particolare rilievo ai punti oggetto di gravame.
- c) L'attività in udienza, anche civile, che consiste essenzialmente nell'assistenza e ascolto della trattazione, istruzione e discussione delle cause, nonché nell'individuazione di problematiche e di questioni dubbie da sottoporre al magistrato nella fase successiva.
- d) la collaborazione alla formazione dei provvedimenti consistenti in: i) discutere con il magistrato dell'Ufficio sulle eventuali impugnazioni di competenza dello stesso e individuare con lui lo schema dei provvedimenti, anche civili; ii) studiare e discutere con il magistrato sugli atti di indagine più semplici.
- e) la ricerca e lo studio, la quale può consistere in: i) ricerche, anche a mezzo dei supporti informatici a disposizione dell'Ufficio Giudiziario, di giurisprudenza o contributi dottrinari

funzionali alla risoluzione dei singoli casi; ii) approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse; iii) redazione di sintesi della posizione di dottrina e giurisprudenza sui temi oggetto di approfondimento; iv) collaborazione nella gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato; v) partecipazione ai corsi della formazione decentrata, ivi compresi quelli in tema digitalizzazione del processo civile e penale;

All'esito dell'ammissione sarà predisposto un apposito progetto formativo in cui saranno precisate anche le modalità di frequenza concordate con il magistrato affidatario;

All'esito del tirocinio sarà rilasciata un'attestazione della frequenza corredata da breve relazione del magistrato affidatario.

Evidenziato che, ai sensi della Convenzione stipulata in data 8.1.2016 tra la Procura Generale e la Corte di Appello di Torino, è possibile svolgere 6 mesi di tirocinio presso la Corte di Appello.

L'ESITO POSITIVO DELLO STAGE

È VALUTATO per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398.

COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l' sito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

COSTITUISCE TITOLO PER L'ACCESSO al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, e successive modificazioni.

I tirocinanti saranno tenuti a rispettare i seguenti obblighi:

- 1) seguire le indicazioni del coordinatore e del magistrato affidatario, facendo riferimento a costoro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- 2) rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- 3) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza;
- 4) rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario;

- 5) astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in trattazione davanti al magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove eventualmente svolga o abbia svolto pratica forense;
- 6) indicare al magistrato affidatario ogni altra situazione di incompatibilità.

Rilevato, inoltre, che:

- il tirocinio potrà essere interrotto nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui sopra, per il venir meno del rapporto fiduciario e per sopravvenute esigenze organizzative;
- Lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi;
- ogni ulteriore informazione sulle proposte di tirocini può essere richiesta alla segreteria della Procura Generale di Torino, con recapiti reperibili sul sito internet della stessa ovvero all'Avvocato Generale dr. Giorgio Vitari;
- il tirocinio potrà essere compiuto contemporaneamente alla frequenza di Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali in conformità alle convenzioni dalle stesse stipulate con il Tribunale;

DETERMINA

In 6 i posti disponibili per i tirocini formativi.

FISSA

Il giorno 31/12/2016, come termine per la presentazione delle domande e della documentazione comprovante il possesso dei requisiti sopra indicati, anche mediante autocertificazione a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica della Procura Generale (pg.torino@giustizia.it) o del dr. Giorgio Vitari (giorgio.vitari@giustizia.it) o spedizione o consegna cartacea alla Segreteria del Procuratore Generale.

DISPONE

L'inserimento del presente bando nel sito internet della Procura Generale nonché l'affissione dello stesso presso l'Ufficio U.R.P.

Torino, 11 febbraio 2016.

IL PROCURATORE GENERALE

L'AVVOCATO GENERALE

Dr. Giorgio VITARI